

TRIBUNALE DI COSENZA  
PRESIDENZA

PROT. n. 603/2015

Cosenza, 27.3.2015

AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO  
(Riscontro nota prot. n. 0005277 del 26.3.2015-P)  
AL GIUDICE DI PACE COORDINATORE DI MONTALTO UFFUGO

E p.c. AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO  
DI CATANZARO

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'O.G., DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
UFFICIO 3° DEL CAPO DIPARTIMENTO-ROMA  
(Rif. nota m\_dg.DOG. 25.2.2015.0025941.U)

OGGETTO: UFFICI DEL GIUDICE DI PACE MANTENUTI CON ONERI A  
CARICO DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 156/2012.  
GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO-CANCELLIERE-  
ASSENZA PER MALATTIA.

Riscontro la nota da ultimo pervenuta, significando che, ai sensi dell'art. 74, co.2, della legge n. 1196 del 1960 (Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e dei dattilografi), "In mancanza del cancelliere ... il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni ... il segretario o il vice segretario comunale".

Ove ritenuto necessario, il GdP coordinatore provvederà in tal senso.

Il Presidente del Tribunale vicario  
dott. R. Scotto di Carlo

